



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data timbro

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge 3 maggio 1999 n. 124;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il Decreto del MIUR n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il proprio provvedimento prot. n. 10248 del 21/10/2016 con cui, in esecuzione del decreto monocratico del TAR Lazio n. 4810/2016, reso in ordine al ricorso R.G. n. 9418/2016, è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Verona, Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia dei ricorrenti indicati in allegato al medesimo decreto;
- VISTO** il decreto prot. n. 7636 del 31/07/2017 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine valevoli per l'anno scolastico 2017/2018;
- VISTO** il decreto prot. n. 677 del 3/08/2018 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine valevoli per l'anno scolastico 2018/2019;
- ACCERTATO** che ad oggi nel procedimento n. 9418/2016 tutt'ora pendente il TAR del Lazio non ha emesso alcun ulteriore provvedimento oltre il decreto n. 4810/2016 Reg. Prov. Caut. sopraindicato; che il Collegio giudicante non si è espresso sulla domanda cautelare;
- ACCERTATO** che la causa R.G. n. 9418/2016 è stata cancellata dal ruolo;
- CONSIDERATO** che il decreto cautelare monocratico perde efficacia se il Collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio fissata con il medesimo decreto (art. 56, comma 4, decreto legislativo n. 2/7/2010 n. 104);
- RITENUTA** la necessità di procedere alla cancellazione dalle suddette GaE dei ricorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali non più efficaci;
- CONSTATATO** che la cancellazione dalle rispettive GaE determina la conseguente revoca dei contratti stipulati in conseguenza dello scorrimento delle suddette graduatorie peraltro conferiti con clausola rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva del giudizio definitivo;

DISPONE

Art. 1)

Per le motivazioni di cui in premessa, **i ricorrenti dell'elenco allegato al presente provvedimento sono depennati, con efficacia ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia della provincia di Verona, nelle quali risultavano inseriti con riserva;**

Art. 2)

Per effetto di quanto disposto al precedente art. 1), è annullato il provvedimento Prot. n. 10248 del 21/10/2016 e successive rettifiche, con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva dei ricorrenti nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Verona - Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia; sono altresì annullati i provvedimenti Prot. n. 7636 del 31/07/2017 e Prot. n. 677 del 3/08/2018 con i quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria della Provincia di Verona per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva dei ricorrenti;

Art. 3)

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche presso le quali i destinatari del presente provvedimento prestano servizio, con contratto a tempo determinato con termine al 31 agosto 2019 o a tempo indeterminato, provvederanno, con atto a propria firma, alla risoluzione, con decorrenza immediata, del relativo contratto a tempo determinato o indeterminato,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

giusto quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del CCNL del 29/11/2007. Provvederanno altresì ad effettuare le coerenti modifiche al SIDI.

Art. 4)

I Dirigenti Scolastici della Provincia di Verona nelle cui graduatorie d'Istituto i docenti risultino inseriti, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della posizione dalla I fascia.

I docenti destinatari del presente provvedimento, eventualmente non iscritti in seconda fascia delle graduatorie di istituto, sono rimessi in termini per la presentazione alle scuole, entro 15 giorni dalla data odierna, delle domande di inserimento, tenuto conto dei titoli posseduti e dei punteggi spettanti alla data di scadenza della presentazione delle domande prevista dal DM n. 374/2017.

Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l'interessato o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa disciplinante la materia dell'accesso agli atti.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento

IL DIRIGENTE

Albino Barresi

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*